

-9745/08



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	CARBONE	- Primo Presidente -
Dott. Salvatore	SENESE	- Presidente di sezione -
Dott. Alfredo	MENSITIERI	- Consigliere -
Dott. Mario Rosario	MORELLI	- Consigliere -
Dott. Roberto Michele	TRIOLO	- Consigliere -
Dott. Renato	RORDORF	- Rel. Consigliere -
Dott. Saverio	TOFFOLI	- Consigliere -
Dott. Giovanni	AMOROSO	- Consigliere -
Dott. Francesco	TIRELLI	- Consigliere -

Oggetto

GIURISDIZIONE
INTERNAZIONALE

R.G.N. 14250/06

Cron. 9745

Rep.

Ud. 18/03/08

c.c.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE SA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO PALANDRI, MARCO LOPEZ DE GONZALO, MASSIMO MORDIGLIA, ENRICO MORDIGLIA, CECILIA CAVANNA, MAURIZIO MAZZOCCHI, giusta procura speciale del notaio dott. Olivier Gallot-Le-Grand di St.Nazaire del 06/01/06, in atti;

2008

385



- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO FESTIVAL CROCIERE S.P.A., in persona del
curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato
MAROTTA NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati CARBONE SERGIO M., CATALDO MASSIMO,
giusta delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

CALYON SA, GIE DREAM BAIL, GIE VISION BAIL, MARITIME
EUROPEENNE SA, MSC CROCIERE S.P.A., COMPANIA NAVIERA
ARMONIA SA, COMPANIA NAVIERA SINFONIA SA, PASCALE
FABRIZIO, ZANOLLI CARLA, ROSSI STEFANIA FEDERICA,
COSTAGUTA ROBERTO, PESCE GIORGIO, BOZZANO RAFFAELE,
FERRARO UMBERTO, BOZZINI GIANFRANCO, ACCONCI MARINA,
SCERNI ENRICO;

- **intimati** -

per regolamento preventivo di giurisdizione in
relazione al giudizio pendente n. 16631/04 del
Tribunale di GENOVA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 18/03/08 dal Consigliere Dott. Renato
RORDORF;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore



Generale Dott. Umberto APICE il quale chiede che il ricorso sia rigettato ed affermata la giurisdizione del giudice italiano.

ORDINANZA

Premesso, **in fatto**, che:

- il curatore del fallimento della Festival Crociere s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Genova il 27 maggio 2004, ha citato in giudizio dinanzi a detto tribunale, unitamente ad altri convenuti, la società francese Chantiers de l'Atlantique;
- l'attore ha riferito che nel 1999 alcune società facenti parte del medesimo gruppo della Festival Crociere avevano commissionato alla convenuta la costruzione di due navi facendosi finanziare, per la quasi totalità del prezzo, dalla banca Crédit Agricole Indosuez s.a. (poi divenuta Calyon s.a.), la quale, però, tra il giugno 2001 ed il maggio 2002, aveva preteso che fosse stipulata una modifica dei precedenti accordi;
- in virtù di siffatta modifica, sempre a quanto riferito dalla curatela attrice, nelle posizioni contrattuali delle società committenti (creditrici della Chantiers de l'Atlantique per difetti di costruzione delle navi) erano subentrati altri soggetti - i *Groupement d'intérêt économique* Vision Bail e Dream



- Bail, nonché la società Marittime Européenne s.a. -
facenti capo alla banca finanziatrice o legati alla
società appaltatrice, con modalità tali da consentire
a detta banca il completo soddisfacimento del proprio
credito, a scapito degli altri creditori della Festi-
val Crociere, prima ancora che quest'ultima fosse di-
chiarata fallita;
- le navi erano state infatti sottoposte a sequestro, e
poi vendute all'incanto, secondo una strategia in
precedenza concordata con una concorrente della Fe-
stival Crociere, la MSP Crociere s.p.a., dalla quale
le medesime navi erano state infine acquisite per il
tramite di due società panamensi, la Compagnia Navie-
ra Sinfonia s.a. e la Compagnia Naviera Armonia s.a.;
 - il curatore ha perciò chiesto: a) la declaratoria
d'invalidità, inefficacia o inopponibilità alla massa
dei creditori dei surriferiti accordi del giugno 2001
e maggio 2002, con conseguente condanna della Chan-
tiers de l'Atlantique a versare al fallimento la som-
ma di euro 660.000, dovuta a titolo di garanzia per
vizi di costruzione delle navi, ovvero con condanna
del Credit Agricole e del Vision Bail a restituire
quanto a questo titolo eventualmente già loro corri-
sposto dalla medesima Chantiers de l'Atlantique; b)
la condanna del Credit Agricole, o del Vision Bail,



del Dream Bail e della Marittime Européenne a restituire le somme ricevute a seguito della vendita delle predette navi, trattandosi di pagamenti revocabili;

c) la condanna dei convenuti da ultimo menzionati, oltre alla MSP Crociere, alla Compagnia Naviera Sinfonia ed alla Compagnia Naviera Armonia, per quanto di rispettiva pertinenza, alla restituzione (a titolo di ripetizione d'indebito o di arricchimento ingiustificato) degli acconti sul prezzo di tali navi, a suo tempo versati dalla società poi fallita, ed al rimborso degli equipaggiamenti, delle provviste, degli arredi ed altri beni esistenti a bordo di proprietà della fallita; d) la condanna del Credit Agricole, del Vision Bail, del Dream Bail e della Marittime Européenne al risarcimento dei danni per avere favorito l'abnorme indebitamento della Festival Crociere; e) la condanna di detti convenuti, unitamente alla MSP Crociere, alla Compagnia Naviera Sinfonia ed alla Compagnia Naviera Armonia, al risarcimento dei danni per l'illecito concorrenziale consumato a scapito della Festival Crociere;

- la Chantiers de l'Atlantique, costituitasi in giudizio per resistere alle domande contro di essa proposte, ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giuri-

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.



- sdizione del tribunale italiano ed ha investito quindi questa corte con richiesta di regolamento;
- la curatela del fallimento ha resistito con controricorso;
 - nessuna delle altre parti del giudizio di merito, alle quali pure il ricorso per regolamento è stato notificato, ha svolto difese in questa sede;
 - il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso e la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano;
 - la ricorrente ha depositato una successiva memoria.

Considerato, **in diritto**, che:

- tra le differenti domande proposte dalla curatela del fallimento, dichiarato in Italia, sono riferibili alla società Chantiers de l'Atlantique, con sede in Francia, ^o solo quelle sopra sintetizzate sub a), aventi ad oggetto la declaratoria di nullità degli accordi del giugno 2001 e maggio 2002 per contrarietà a norme imperative o per frode alla legge, o, in via subordinata, l'inopponibilità dei medesimi accordi al fallimento, a norma degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., con conseguente condanna di detta società a versare direttamente alla curatela la somma di euro 660.000 (oltre ad accessori) a titolo di ga-



ranzia per vizi di costruzione di una delle navi commissionate;

- le sezioni unite di questa corte hanno già in più occasioni affermato che, qualora siano state proposte nei confronti di un convenuto straniero una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale (si vedano le pronunce n. 946 del 1981, n. 6331 del 1981, n. 6924 del 1983; e n. 3841 del 2007);
- nel presente caso, ai fini del regolamento della giurisdizione, occorre dunque aver riguardo non già alla domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento, avente carattere dichiaratamente subordinato, bensì alla domanda volta a far accertare la nullità dei più volte citati accordi modificativi del giugno 2001 e maggio 2002 ed all'ulteriore consequenziale domanda con cui, una volta privati di effetto tali accordi, la curatela intende far valere nei confronti della convenuta Chantiers de l'Atlantique la garanzia per vizi inerente ai contratti così come originariamente stipulati;
- si pone il problema se le domande cui occorre qui aver riguardo, come sopra indicate, possano dirsi o

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' with a long vertical stroke extending downwards from the bottom right.



meno derivanti dal fallimento, nell'accezione che a tale espressione dà l'art. 24 l. fall.;

- il problema rileva non già perché possa discenderne l'eventuale applicazione di criteri di collegamento giurisdizionale stabiliti dal regolamento CE n. 1346/2000, relativo alle procedure d'insolvenza (il quale disciplina la competenza giurisdizionale quanto all'apertura di una procedura concorsuale, ma non anche con riguardo alle azioni ulteriori che ne possano derivare), bensì per la ragione che, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la l. 21 giugno 1971 n. 804, e successive modificazioni (ora sostituita dal regolamento CE n. 44/2001), tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio, tra cui deve reputarsi compreso anche il criterio di competenza previsto, quanto alle cause dipendenti dal fallimento, dal citato art. 24 l. fall., trattandosi di una norma di competenza funzionale destinata a riflettersi anche sulla competenza territoriale (si vedano, con riferimento all'azione revocatoria fallimentare, sez. un. 7 febbraio 2007, n. 2692; 13 dicembre 2002, n.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



17912; 26 giugno 2001, n. 8745; e 10 agosto 1999, n. 584);

- nel caso in esame le domande di cui s'è detto non possono però dirsi derivanti dal fallimento: giacché l'azione volta a far dichiarare la nullità di un contratto, esperibile sin dal momento in cui la causa di nullità si produce, può essere esercitata dal contraente (o da chiunque altro dimostri di avervi interesse) anche prima ed indipendentemente dal sopravvenuto fallimento di uno dei soggetti che quel contratto ha stipulato, e l'azione intesa a far valere la garanzia per vizi di un appalto del pari spetta al committente prima ed a prescindere dall'eventuale fallimento;
- tali domande corrispondono, quindi, a diritti d'azione dei quali era già titolare la società fallita prima ancora di esser sottoposta a procedura concorsuale, onde ora il curatore li esercita in luogo della fallita stessa, senza che da quella procedura essi traggano origine;
- occorre ancora considerare che tra i diversi soggetti convenuti in giudizio ad opera della curatela del fallimento uno solo, la società MSP Crociere, ha sede in Italia, ma le domande che concernono quest'ultima società (dianzi sintetizzate *sub c* ed



- e) non presentano elementi di connessione tali con quelle avanzate nei confronti della Chantiers de l'Atlantique da giustificare l'applicazione dell'art. 6, par. 1, del regolamento CE n. 44/2001;
- decisivo appare allora il rilievo per cui, nei contratti ai quali la domanda della curatela si riferisce, sono contenute clausole di attribuzione esclusiva della competenza in favore delle corti francesi;
 - siffatte clausole ricadono nella previsione dell'art. 23 del regolamento da ultimo citato, che del pari espressamente definisce la competenza giurisdizionale convenzionalmente attribuita al giudice di uno Stato membro come esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti, la cui eventuale esistenza nel caso di specie non è però mai stata neppure allegata;
 - l'obiezione della curatela secondo cui, attesa la sua posizione di terzo rispetto alle parti contraenti, le clausole contrattuali anzidette non sarebbero ad essa opponibili non è condivisibile, perché si è già dianzi rilevato come nel presente caso, viceversa, la curatela eserciti, a norma dell'art. 43 l. fall., azioni già facenti capo alla società fallita, nella cui posizione essa pertanto subentra anche con



- riferimento alle eccezioni di fonte contrattuale che alla fallita medesima sarebbero opponibili;
- le considerazioni appena svolte appaiono risolutive, nel senso di escludere la giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande proposte nei confronti dell'attuale ricorrente, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori argomentazioni svolte nel ricorso;
 - la notevole complessità della vicenda e l'obiettiva difficoltà che essa implicava nell'individuazione del giudice dotato di competenza giurisdizionale suggeriscono di compensare, tra la società ricorrente e la curatela del fallimento, le spese del regolamento e quelle dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande proposte nei confronti della società francese Chantiers de l'Atlantique e compensa le spese del regolamento e dell'intero giudizio tra detta società e la curatela del fallimento della Festival Crociere s.p.a.

Così deciso, in Roma, il 18 marzo 2008.

Il presidente

(Vincenzo Carbone)

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, ... **14 APR. 2008** ...
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista